

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1833**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati PIERACCINI e GIANQUINTO***Annunziata il 19 ottobre 1955*

**Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a carico totale o parziale delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione Finanze e Tesoro della Camera nella seduta del 18 marzo 1955 approvò all'unanimità un ordine del giorno dell'onorevole Pieraccini, che il Sottosegretario al tesoro, senatore Valmarana, dichiarò di accettare a nome del Governo. Tale ordine del giorno faceva voti perché si provvedesse « ad eliminare la trattenuta del 2 per cento sulla pensione degli ex dipendenti degli Enti locali, a rivedere con apposito disegno di legge il trattamento di quiescenza degli ex dipendenti degli Enti locali andati in pensione negli anni 1950-53 poiché esso appare sperequato nei confronti degli altri pensionati della stessa categoria, a fissare un congegno di revisione del trattamento economico ogni qualvolta si determina un aumento del costo della vita, a rivedere il trattamento di quiescenza di tutti i dipendenti degli Enti locali per adeguarli ai miglioramenti ottenuti dalle altre categorie di pensionati del pubblico impiego in base alla legge delega ».

Sono passati da allora parecchi mesi, ma nessuno dei voti della Commissione si è attuato, anzi non si è nemmeno presentato un disegno di legge in tali materie. Riteniamo perciò opportuno prendere l'iniziativa per adempiere al voto della Commissione Finanze e Tesoro.

La nostra proposta di legge prevede un aumento del 10 per cento delle pensioni degli ex dipendenti degli Enti locali, elencati nell'articolo 1, andati in quiescenza dal 1° luglio 1950 al 31 dicembre 1953. Con questa proposta si viene ad eliminare, almeno in parte, la notevole sperequazione oggi esistente per questi pensionati nei confronti di coloro che sono andati in pensione prima e dopo tale periodo.

Si prevede inoltre l'aumento del 20 per cento di tutte le pensioni dei dipendenti degli Enti locali e degli insegnanti di asilo o delle elementari parificate, fino all'entrata in vigore della legge n. 966 per adeguarle ai miglioramenti ottenuti dai pensionati statali. Si viene così a colmare una sperequazione che si era venuta accentuando in particolare dopo le recenti leggi delegate per i dipendenti dello Stato. Naturalmente si stabilisce, per non rendere illusorio il miglioramento, che questi aumenti non assorbono l'assegno personale di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1953, n. 966.

Nella proposta di legge si stabilisce inoltre l'eliminazione della trattenuta del 2 per cento, per tutte le pensioni delle Casse di previdenza, eliminando così l'ingiustizia oggi esistente fra vecchi e nuovi pensionati, essendone oggi esenti solo le pensioni succes-

sive al 31 dicembre 1953. Una norma prevede infine a fissare un acconto immediato da concedersi agli interessati in attesa della applicazione della legge.

Il finanziamento dei miglioramenti previsti dalla presente proposta di legge potrà ottenersi dai fondi stessi delle Casse di previdenza. Noi sappiamo infatti che il bilancio della Cassa è largamente attivo e che ciò permetterà di risolvere i problemi da noi posti

senza ricorrere ad un ulteriore aggravio dei contributi degli Enti e dei lavoratori. Confidiamo che sia possibile giungere ad una rapida approvazione di una proposta come questa, che vuole soltanto eliminare delle palesi sperequazioni, sulla base di un voto unanime di una Commissione così qualificata come la Commissione Finanze e Tesoro della Camera.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le pensioni dirette, indirette e di reversibilità a carico totale o parziale della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio comprese fra il 1° luglio 1950 e il 31 dicembre 1953, sono aumentate, con decorrenza dal 1° gennaio 1954, nella misura del 10 per cento.

### ART. 2.

A favore dei titolari di pensioni dirette, indirette e di reversibilità a carico totale o parziale della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 31 dicembre 1953, è concesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1954, un assegno integrativo provvisorio pari al 20 per cento della pensione netta.

Tale assegno spetta anche ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 1 della presente legge in aggiunta all'aumento contemplato dall'articolo stesso.

### ART. 3.

I nuovi importi delle pensioni risultanti dalla attribuzione dei miglioramenti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, saranno arrotondati per eccesso di cento in cento lire.

### ART. 4.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito fra le Casse per le pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, altri Istituti ed Enti escluso lo Stato, alla liquidazione, alla ripartizione ed al pagamento delle quote a carico rispettivamente di ciascuna Cassa, Istituto, Ente dovute per effetto degli aumenti contemplati nella presente legge, si procederà applicando le disposizioni regolanti la materia contenute nella legge 27 dicembre 1953, n. 966.

Nei casi di pensione ad onere ripartito fra le Casse per le pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e lo Stato, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1

e 2 si applicano limitatamente alla sola parte di pensione che fa carico alle Casse pensioni predette.

ART. 5.

Le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 aprile 1955, n. 379, riguardanti la soppressione della ritenuta del 2 per cento sono estese, con decorrenza dal 1° gennaio 1954, anche alle pensioni dirette delle Casse indicate all'articolo 1 relative a cessazioni dal servizio anteriori al 31 dicembre 1953.

Per le pensioni dirette ad onere ripartito fra lo Stato, Casse pensioni, Istituti ed Enti la ritenuta continuerà ad operarsi limitatamente alle quote di pensione a carico dello Stato.

ART. 6.

I miglioramenti previsti dalla presente legge non assorbono l'assegno personale di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1953, n. 966.

ART. 7.

Ai titolari delle pensioni contemplate dalla presente legge sarà corrisposto sui miglioramenti di cui agli articoli precedenti un acconto una volta tanto di lire 24.000 per le pensioni dirette e di lire 10.000 per le pensioni indirette e di reversibilità, salvo conguaglio.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito fra le Casse per le pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed altri Istituti ed Enti escluso lo Stato, sempre che gli assegni siano corrisposti dalla prefata Direzione generale, l'acconto sarà corrisposto per intero dalla direzione medesima con rivalsa verso gli altri Istituti ed Enti delle quote dagli stessi dovute, calcolate proporzionalmente alle rispettive quote di pensione originaria.

La rivalsa sarà regolata secondo le norme stabilite in materia dalle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali.

ART. 8.

I provvedimenti relativi alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai miglioramenti che con la presente legge si apportano ai trattamenti di quiescenza dei pensionati delle Casse indicate agli articoli 1 e 2 saranno adottati in seguito alle risultanze dei primi bilanci tecnici delle Casse medesime compilate dopo l'entrata in vigore della legge stessa.